

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2492

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**QUINTIERI, GOTTI ANGELA, CODACCI PISANELLI, RESTA, SCOCA,  
PELLA, MARTINELLI, ROMANO, DE BIAGI, BIMA, ALESSANDRINI,  
TITOMANLIO VITTORIA, PENAZZATO, CARCATERA, BARTOLE,  
PITZALIS, BONTADE MARGHERITA**

*Annunziata il 23 ottobre 1956*

### Provvedimenti a favore delle famiglie numerose

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — La Costituzione, all'articolo 31, dispone che la Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Lo Stato democratico moderno, pur avendo preso in principale considerazione l'individuo, non disconosce la funzione organizzatrice ed educatrice della famiglia, funzione che collima con le sue stesse finalità; onde è chiaro che l'entità numerica di tale aggregato naturale costituisce un elemento di notevole importanza. Del resto l'elemento numerico è preso in considerazione dal legislatore a proposito degli altri aggregati volontari che agiscono nell'ambito dello Stato come, per esempio, i sindacati.

La Costituzione non ha voluto favorire l'incremento demografico, ma riconoscere degna di particolare tutela quella situazione familiare, che per la sua composizione, si è sempre imposta all'attenzione del legislatore di ogni tempo e luogo.

In Francia lo Stato concede alle famiglie numerose assegni familiari pari al 22 per cento del salario base che vengono corrisposti dal secondo figlio in su. Sono accordate notevoli agevolazioni tributarie, quali detrazioni in materia di imposte dirette ed esenzioni entro determinati limiti dall'imposta di

successione; facilitazioni per l'acquisto del « tetto familiare »; agevolazioni ai fini dell'occupazione. Infine viene riconosciuto un vero diritto a contributi per l'educazione e la preparazione professionale dei figli.

In Inghilterra, dove l'ordinamento tributario si accentra prevalentemente nell'imposta sul reddito e dove l'imposizione indiretta ha minore importanza, vengono concesse particolari detrazioni sul reddito tassabile, in favore delle famiglie numerose attraverso un sistema che a partire dal terzo figlio maggiora le quote esenti.

Detrazioni in relazione al numero dei figli esistono nelle legislazioni di altri Paesi e per la loro apprezzabile entità assicurano automaticamente un sensibile beneficio soprattutto alle famiglie numerose.

In Italia nel periodo post-bellico il legislatore ha assicurato la continuità del godimento delle provvidenze in favore delle famiglie numerose attraverso il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, ed ha adeguato progressivamente al mutato valore della moneta, le agevolazioni tributarie concesse alle famiglie numerose decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 87, articolo 6; decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, articolo 9; e legge 5 gennaio 1956, n. 1, articoli 32 e 33).

Scopo dei proponenti è quello di dare attuazione a quella parte dell'articolo 31

della Costituzione che concerne le famiglie numerose, coordinando, integrando e migliorando le varie disposizioni legislative già in atto.

Le provvidenze vengono organicamente raggruppate nella presente proposta di legge a seconda che attengano alle esigenze sociali di accesso al lavoro e alla casa, all'istruzione, agli obblighi militari e agli oneri tributari.

*Accesso al lavoro.* — La legge 20 marzo 1940, n. 233, sulla concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori, viene attualmente osservata in modo parziale e saltuario. Tale legge invece non è mai stata abrogata e merita di avere piena applicazione poiché le sue finalità collimano pienamente con il precetto costituzionale.

La proposta di legge, all'articolo 1, aggrava talune disposizioni della citata legge alla nuova disciplina generale del collocamento dei lavoratori, e, per le disposizioni penali, al mutato valore della moneta. Nonostante che l'attuale situazione della disoccupazione si ripercuota necessariamente sui capi di famiglia numerosa, i proponenti non hanno ritenuto opportuno di ridurre il numero minimo dei figli fissato dal secondo capo della citata legge (5 figli), ma soltanto di evitare l'attuale difformità di criteri esistente fra le norme della citata legge che afferiscono all'impiego pubblico e quelle che concernono l'impiego privato.

Con ciò non si reca un aggravio ai concorrenti ai pubblici impieghi non capi di famiglia numerosa, perché la percentuale di riserva resta ferma al 10 per cento.

Accogliendo l'unanime desiderio dei capi delle famiglie numerose di avere la possibilità di impartire ai figli un'istruzione professionale gratuita, nell'articolo 3 viene stabilita una quota di riserva del 10 per cento sul numero totale degli allievi dei corsi di qualificazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Infine analoga quota di riserva viene stabilita dall'articolo 4 a proposito dell'assunzione degli apprendisti.

Con le due predette disposizioni si è inteso dare un effettivo contributo da parte della collettività all'assolvimento del dovere principale del capo famiglia di educare la prole e soprattutto di avviarla ad un lavoro produttivo qualificato.

*Accesso alla casa.* — In tale settore, che per ovvie ragioni costituisce lo strumento più

idoneo per il sano sviluppo della famiglia numerosa, si è inteso avviare a soluzione il relativo problema con due disposizioni di fondamentale importanza.

In base alla prima, gli Enti aventi per fine l'edilizia popolare devono includere nei loro programmi costruttivi alloggi destinati alle famiglie numerose in proporzione di uno su 10. Tali alloggi devono avere capacità ricettiva adeguata al tipo di famiglia che devono ospitare e cioè, comprendere almeno tre camere da letto, destinate ai genitori ed ai figli dei due sessi; così da evitare le tante tristi conseguenze morali della vita promiscua.

In base alla seconda, gli alloggi del predetto tipo, già costruiti o da costruire, devono essere assegnati esclusivamente e con speciale graduatoria, alle famiglie comprendenti almeno sette membri conviventi.

In fine, per agevolare l'accesso in proprietà alla casa, viene stabilito che un decimo dei contributi statali alle cooperative edilizie sia riservato a quelle composte esclusivamente da capi di famiglia numerosa.

Particolare agevolazione fiscale è concessa dall'articolo 13 per l'acquisto della casa da parte di famiglie numerose, che non fruiscono dei benefici dell'edilizia sovvenzionata.

*Agevolazioni per la scuola.* — Per il settore scolastico la presente proposta di legge prende in esame le disposizioni legislative che per l'ordine medio e per quello universitario hanno recentemente ridisciplinato la materia, e cioè: la legge 9 agosto 1954, n. 645: « Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nonché nuova misura delle tasse per gli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, e disposizione sugli esoneri dal pagamento delle tasse stesse, e istituzione di borse di studio » e la legge 18 dicembre 1951, n. 1551: « Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse, e soprattasse universitarie ».

Con opportune modifiche di alcuni articoli delle citate leggi si vuole precisare che il beneficio dell'esonerazione dalle tasse scolastiche compete alla famiglia numerosa come tale, e quale è prevista dalla vigente legislazione, esimandola dal dover dimostrare quello stato di disagio economico che è già insito nella stessa sua natura.

I benefici concessi alla famiglia numerosa, non hanno infatti il valore di un riconoscimento di benemerenzza, quale la società concede alle categorie combattentistiche, ma solo il valore di aiuto finanziario atto a sollevarla dalle difficoltà in cui ovviamente si trova.

Ciò non di meno, per non turbare il valore pedagogico e formativo della scuola, e per eliminare inconvenienti che in favore dei ripetenti potrebbero rendersi possibili, si è mantenuto fermo il concetto che il beneficio economico alla famiglia rimanga legato al merito del giovane.

Si è voluto inoltre ovviare ad una involontaria lacuna riscontrata nella legge n. 645, concedendo per diritto una preferenza per l'ammissione nei Convitti nazionali e negli Istituti sovvenzionati ai giovani appartenenti a famiglia numerosa. E ciò di diritto, perché di fatto tale criterio viene sempre preso nella dovuta considerazione.

Per l'ordinamento dell'istruzione superiore, si modifica l'articolo 3 della legge n. 1551 al fine, anche qui, di qualificare lo studente facente parte di famiglia numerosa, come quello che versa in condizione di bisogno.

Per quanto concerne l'assoggettamento dei contributi suppletivi a favore dell'Opera universitaria da parte degli studenti facenti parte di famiglia agiata (articolo 4 della citata legge), si è voluto codificare un principio contenuto nelle circolari esplicative del Ministero della pubblica istruzione. Tale principio esclude dal computo del reddito complessivo le quote esenti. Con la norma proposta si è ovviato all'incongruenza di veder pagare il contributo suppletivo da parte delle famiglie numerose dichiarate esenti da qualsiasi imposta erariale.

**Obblighi militari.** — Per quanto riguarda gli obblighi militari, la proposta si limita alla modificazione dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, nel senso di assicurare il rinvio a congedo anticipato del primogenito di famiglia numerosa (sempreché 5 figli siano ancora a carico), e del figlio di famiglia che abbia avuto almeno cinque figli, quando almeno due abbiano prestato o prestino il servizio militare.

**Agevolazioni tributarie.** — La citata disposizione programmatica della Costituzione pone un particolare accento sulle misure di contenuto economico a favore della famiglia ed in particolare di quella numerosa.

Tali misure, a cui debbono provvedere lo Stato e gli altri enti pubblici, trovano la loro naturale sede in primo luogo nel campo tributario.

Le agevolazioni fiscali in favore delle famiglie numerose hanno del resto una ragione logica ed equitativa, conforme anche ai principi ed alle finalità dell'ordinamento tributario. Il capo della famiglia numerosa ha, infatti, una capacità contributiva proporzionalmente inferiore a quella degli altri cittadini gravati da minori oneri familiari; ed inoltre contribuisce alle entrate tributarie dello Stato e degli altri enti pubblici, per certune imposte, in misura maggiore di ogni altro contribuente. Specie nel campo delle maggiori imposte indirette (entrata, fabbricazione e consumi) il capo di famiglia numerosa contribuisce, ed è a sua volta gravato, nella proporzione corrispondente al maggior numero di scambi di ricchezza e di consumi, sui quali incidono quelle imposte, senza, d'altra parte, che sia possibile, per ovvie ragioni tecniche, che quella proporzione di carico, crescente in rapporto col numero dei componenti della famiglia, possa essere modificata od attenuata.

È appunto in relazione a questa esigenza perequativa che, nella presente proposta, come del resto nelle disposizioni già vigenti in materia, vengono introdotte agevolazioni tributarie nel campo di varie imposte e tasse, per le quali tali agevolazioni si presentano ancora possibili. In effetti, con ciò, il precetto costituzionale riceve un'applicazione necessariamente limitata, per cui parè necessario che le non numerose agevolazioni concesse abbiano una qualche concreta e valida consistenza. La legge 5 gennaio 1956, n. 1, agli articoli 32 e 33 ha adeguate al mutato valore della moneta le quote esenti dei redditi di ricchezza (categoria B, C-1 e C-2), agrari e globali soggetti a imposta complementare.

Le particolari agevolazioni previste nella presente proposta di legge riguardano essenzialmente le altre imposte dirette erariali e locali. A tutte queste imposte è stato esteso il minimo imponibile esente, già previsto dalla citata legge 5 gennaio 1956, n. 1, mantenendo inalterata la misura in essa prevista. È stata estesa a tutte le imposte contemplata la distinzione tra famiglie con sette o più figli attualmente a carico e famiglie che ne abbiano a carico non meno di cinque, stabilendo per queste ultime, la riduzione alla metà dei benefici previsti.

Si è voluto altresì considerare la particolare situazione di quella famiglia in cui la qualità di capo di famiglia alla morte del

genitore sia stata assunta da un figlio che provveda al sostentamento di tutti i fratelli.

La disposizione, che è motivata da un profondo senso di umanità, è pienamente rispondente alla concezione della norma costituzionale che vede difendere l'economia familiare nell'aggregato in formazione che deve superare naturalmente gravi difficoltà.

Riguardando i lavori parlamentari che precedettero la compilazione degli articoli relativi alla famiglia ed in specie tenendo presente che si asserì allora di dover adottare provvidenze per « la costituzione di un patrimonio familiare, di cui l'abitazione singola e separata con il carattere di focolare domestico costituisca l'elemento centrale »; e poiché fu detto che un ordinamento fiscale avrebbe dovuto tenere in considerazione gli

oneri familiari del contribuente per non intaccare, « in caso di successione, nello stretto ambito familiare, la consistenza dei piccoli e medi patrimoni », curando la più efficace salvaguardia delle famiglie numerose, i proponenti hanno previsto — nei limiti in cui ciò appariva tecnicamente possibile — alcune agevolazioni in materia di imposte di successione e di registro, limitatamente per quest'ultima ai casi di acquisti della casa di abitazione o del fondo rustico di lavoro, effettuati dal capo famiglia per i bisogni della famiglia stessa.

È anche prevista una tenue agevolazione per favorire le assicurazioni sulla vita e altre forme di previdenza privata nell'ambito delle famiglie numerose e a favore dei suoi componenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### TITOLO I.

#### AGEVOLAZIONI NELL'ACCESSO AL LAVORO ED ALLA CASA

##### ART. 1.

Le disposizioni della legge 20 marzo 1940, n. 233, sono modificate come segue:

Le parole: « socio di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose », contenute nel capo I sono sostituite dalle parole: « capo di famiglia che abbia non meno di cinque figli viventi e a carico »

Alle parole: « salariati non di ruolo », contenute nel primo comma dell'articolo 6 sono aggiunte le parole: « compresi gli operai giornalieri di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 ».

Le parole: « regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934 », contenute nel 1° comma dell'articolo 9 sono sostituite con le parole: « alla legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

I primi due commi dell'articolo 12 sono sostituiti con i seguenti:

« Gli Uffici di collocamento debbono dare la precedenza nell'avviamento al lavoro ai lavoratori di capi famiglia numerosa disoccupati e fra questi a coloro che abbiano il maggior numero di figli. A pari numero di figli la precedenza è determinata in conformità dell'articolo 15, 4° comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

A tal fine gli Uffici di collocamento tengono aggiornato un elenco dei lavoratori capi famiglia numerosi disoccupati distinti per categoria professionale e per qualifica ».

Le parole: « l'Associazione professionale competente » contenute nel 1° comma dell'articolo 13 sono sostituite con le seguenti: « l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione competente ».

Le parole: « Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione » contenute nel secondo comma dell'articolo 13 sono sostituite con le seguenti: « Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Le parole: « al Ministero delle corporazioni », contenute nel 1° comma dell'articolo 17 sono sostituite con le seguenti: « all'Ispettorato del lavoro ».

Le parole: « da lire 50 a lire 300 con un massimo di lire 5.000 », contenute nel 1° comma dell'articolo 18 sono sostituite con le seguenti: da lire 2.000 a lire 12.000 con un massimo di lire 200.000 ».

Le parole: « nel primo comma degli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, né ai casi di richiesta nominativa consentiti ai sensi dello stesso articolo 5 », contenute nell'articolo 19 sono sostituite con le seguenti: « nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1949, n. 264, né ai casi in cui è ammessa la richiesta nominativa ai sensi dell'articolo 14 di tale legge ».

È abrogato il 2° comma dell'articolo 18

#### ART. 2.

Nell'avviamento degli allievi ai corsi di addestramento professionale è riservato ai componenti le famiglie numerose un posto per ogni dieci o frazione di dieci; ai fini della presente disposizione sono considerate numerose le famiglie che comprendono almeno cinque figli viventi e a carico o caduti in guerra o per causa di lavoro. Per usufruire di tale quota di riserva l'interessato deve indicare nella domanda di ammissione di possedere il relativo requisito specifico.

Nel caso che, per difetto di requisiti generici o per mancanza di domande, la quota di riserva non venga coperta in uno o più corsi, viene effettuata la compensazione sugli altri corsi dello stesso esercizio finanziario.

#### ART. 3.

Gli Uffici di collocamento annotano sugli elenchi degli apprendisti di cui all'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, le qualità

di componente di famiglia numerosa per coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente articolo, ne facciano domanda.

Nelle assunzioni degli apprendisti i datori di lavoro debbono comprendere un lavoratore di cui al precedente comma per ogni dieci assunti o frazione di dieci superiore a due. Ai fini dell'applicazione di tale percentuale più richieste dello stesso datore di lavoro, successive nel tempo, si sommano.

ART. 4.

Gli Enti aventi per fine la edilizia popolare sono tenuti ad includere nei programmi costruttivi alloggi di non meno di quattro camere, o di tre camere ove la cucina consenta alla famiglia di consumarvi i pasti, nella proporzione di uno su ogni dieci o frazione di dieci; tale percentuale opera in campo provinciale.

Gli alloggi di cui al precedente comma sono destinati esclusivamente alle famiglie numerose, che comprendano almeno sette membri conviventi.

L'inclusione nella graduatoria formata specificatamente per i predetti alloggi non esclude le famiglie numerose dalla inclusione nella graduatoria generale.

Nell'assegnazione di tutti gli alloggi di quattro o più camere già costruiti che si rendono disponibili le famiglie numerose hanno diritto di precedenza.

Un decimo dei contributi statali alle Cooperative edilizie è riservato a quelle composte esclusivamente da capi di famiglie numerose.

TITOLO II.

AGEVOLAZIONI IN MATERIA  
SCOLASTICA

ART. 5.

Le disposizioni di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645 sono modificate come segue:

Le parole: «di disagiata condizione economica», contenute nel primo comma dell'articolo 16 sono soppresse.

Al predetto comma sono aggiunte le seguenti parole:

«L'esonero e il semiesonero sono concessi alle famiglie numerose il cui reddito globale non è soggetto a tassazione per l'imposta complementare».

All'articolo 19 viene aggiunto il seguente comma:

«Gli studenti appartenenti alle famiglie di cui all'articolo 16 hanno titolo preferen-

ziale per l'ammissione a posti gratuiti nei Convitti nazionali e per l'ammissione in istituti convenzionati ».

ART. 6.

Le disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono modificate come segue:

Al secondo comma dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti parole: « con particolare riguardo a quelli che appartengono a famiglia numerosa ».

Al primo comma dell'articolo 3<sup>3</sup> dopo le parole: « di condizione economica non agiata », sono aggiunte le parole: « e quelli appartenenti alle famiglie numerose il cui reddito globale non è soggetto a tassazione per imposta complementare ».

Al primo comma dell'articolo 4 alle parole: « 3 milioni di lire », sono aggiunte le parole: « detratte le quote esenti ».

TITOLO III.

AGEVOLAZIONI RELATIVE  
AGLI OBBLIGHI MILITARI

ART. 7.

Nell'articolo 85 del testo unico 24 febbraio 1938, n. 329, delle leggi sul reclutamento i nn. 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1°) primogenito di famiglia che abbia avuto 7 o più figli di nazionalità italiana, dei quali almeno 5 siano ancora a carico;

« 2°) figlio di genitori che abbiano avuto almeno altri 4 figli maschi o femmine, nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino il servizio militare ».

ART. 8.

All'articolo 128 del testo unico predetto, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1947, n. 1624, concernente la facoltà del Ministro della difesa di dispensare dal compiere la ferma di leva, è aggiunta la seguente lettera:

« f) arruolati, ai quali sia applicabile l'invio in congedo anticipato a termini dell'articolo 85 del testo unico ».

TITOLO IV.

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

ART. 9.

Le agevolazioni tributarie stabilite dall'articolo 32 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sono estese a tutte le imposte contemplate nella legge 14 giugno 1928 n. 1312, modificata e integrata dalla legge 20 marzo 1940, n. 224, e dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, titolo V, nonché dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 87, e dall'articolo 9 del decreto legislativo presidenziale 1° settembre 1947, n. 892.

Restano ferme le esenzioni totali previste dall'articolo 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1312.

ART. 10.

Ai fini delle esenzioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni legislative citate nell'articolo precedente, il secondo comma dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, è sostituito dal seguente:

« L'esenzione compete nella misura della metà quando il numero dei figli che si trovano nelle condizioni sopra indicate non è inferiore a cinque; cessa quando tale numero si riduce a meno di cinque ».

ART. 11.

Le esenzioni e le agevolazioni previste negli articoli precedenti, in caso di morte dei genitori, continuano a competere a favore del figlio che abbia assunto la qualità di capo famiglia e che abbia conviventi e a carico i fratelli.

ART. 12.

Nelle successioni per causa di morte che si devolvono esclusivamente nell'ambito dei componenti di una famiglia numerosa l'imposta sul valore globale dell'asse è ridotta a un quarto nel caso che siano a carico 7 o più figli e alla metà nel caso che siano a carico almeno 5 figli.

Sono da computarsi nel numero dei figli, oltre i legittimi e i legittimati, anche i naturali riconosciuti. I figli caduti in guerra si considerano viventi ed a carico.



Nei predetti casi le singole quote di eredità e i legali sono esenti da imposta di successione per i primi quattro milioni di valore. Per la parte di quota o di legato eccedente tale limite, le aliquote vengono applicate escludendo ad ogni effetto dall'imponibile il predetto minimo esente.

ART. 13.

Gli atti di acquisto della casa o del fondo rustico, destinati rispettivamente all'abitazione o al lavoro della famiglia, sono soggetti a registrazione e trascrizione a tassa fissa, quando l'acquirente abbia 7 o più figli a carico. La tassa è applicata con aliquota proporzionale ridotta alla metà, quando l'acquirente abbia almeno cinque figli a carico.

Le stesse agevolazioni sono accordate per gli atti di acquisto del terreno su cui venga fabbricata la casa destinata ad abitazione della famiglia, quando ricorrano le condizioni del precedente comma e quando la costruzione venga iniziata entro un anno dall'acquisto ed ultimata entro i due anni successivi.

Per la costruzione della casa destinata ad abitazione della famiglia e per le costruzioni rurali a servizio del fondo destinato al lavoro della famiglia, quando ricorrono le condizioni previste nei precedenti commi, è accordata l'esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione. I contratti di appalto per tali costruzioni sono registrati a tassa fissa, o rispettivamente a tassa proporzionale ridotta alla metà, a seconda che si tratta di famiglia con sette o più figli o di famiglia di almeno cinque figli.

I benefici accordati col presente articolo vengono revocati quando il fondo o la casa vengano rivenduti entro cinque anni dall'acquisto. Nel caso previsto dal comma secondo, il termine si computa dalla data dell'ultimazione della costruzione.

ART. 14.

Le assicurazioni sulla vita, stipulate, anche condizionatamente, a beneficio di chi abbia o abbia avuto cinque o più figli, anche se non più viventi e non a carico, compresi i naturali riconosciuti, e le assicurazioni sulla vita, stipulate, da parte di chi si trovi nelle medesime condizioni, a beneficio anche condizionato di uno o più figli o del coniuge, sono esenti dalla imposta speciale sulle assi-

curazioni. I relativi premi sono esenti dalla imposta generale sull'entrata.

I pagamenti delle somme assicurate effettuati a favore di uno dei beneficiari indicati nel comma precedente sono esenti dalla tassa di quietanza.

Le medesime esenzioni sono accordate per i contratti vitalizi, stipulati nelle medesime condizioni di cui al primo comma del presente articolo, relativamente alle imposte e tasse dovute per la costituzione, per i versamenti delle rendite e per le relative quietanze.